

# Cu e precompilata

## La certificazione unificata aggiorna il calendario dal 2026

Possibile usare il ravvedimento operoso per sanare l'omesso o tardivo invio. Nulla cambia per dipendenti e assimilati

**Barbara Massara**

La riforma dell'Irpef continua, inserendo nuove e specifiche scadenze per la Cu ordinaria e la dichiarazione precompilata dei lavoratori autonomi artisti e professionisti, slittate dal 2026 rispettivamente al 30 aprile e al 20 maggio.

Lo prevede l'articolo 4 del Dlgs 81/2025, inserito nel capo I dedicato alle modifiche delle disposizioni in materia di adempimenti tributari.

Tale norma modifica il comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998 fissando, a decorrere dal 2026, al 30 aprile il termine per la presentazione

delle Cu ordinarie contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali da rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

La nuova scadenza si aggancia alla del 16 marzo, valida per la trasmissione della Cu degli altri redditi di lavoro autonomo, come di quelli di lavoro dipendente e assimilato, nonché a quella del 16 ottobre (termine di presentazione del 770) riservata ai percipienti redditi e/o emendabili con il 730

o l'Unico precompilato.

Per tutti rimane, invece, invariato l'unico termine del 16 marzo entro il quale la Cu deve essere trasmessa o consegnata al percipiente.

Rimane, invece, fermo l'esclusivo dall'obbligo della Cu (sintetica sia ordinaria) per i sostituti che corrispondono redditi ai contribuenti percipienti ex articolo 1, legge 10/2014 e a quelli che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile dei lavoratori in mobilità (articolo 27, Dl 98/2011).

L'omesso o tardivo invio della Cu comporta per il sostituto l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dal comma 6-quinquies dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, pari rispettivamente a 33,33 euro, in caso di trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza (fino a un massimo di 20mila euro) e a 100 euro, in caso di trasmissione dopo 60 giorni (fino a un

massimo di 50mila euro).

A seguito della nuova posizione assunta dall'Ade nella circolare del 2024, la violazione può essere sanata dal sostituto utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997, che consente di ridurre la sanzione base (di 33,33 o 100 euro) a 1/9 (invio entro 90 giorni), a 1/8 (entro il termine di

presentazione del 770 dell'anno) e fino a 1/5 dell'importo (dopo la constatazione della violazione), in funzione della specifica data in cui la violazione è sanata.

Poiché i dati delle Cu sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, l'articolo 4 del correttivo è dovuto intervenire anche sul comma 1-bis dell'articolo 1 del Dlgs 175/2014 spostando, dal 2026, al 20 maggio il termine entro il quale sarà resa disponibile la dichiarazione dei contribuenti percettori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilato.

Per questi ultimi, invece, cioè per dipendenti, pensionati e molte altre categorie di titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, rimane fermo il termine del 30 aprile a partire dal quale sarà reso disponibile il relativo 730 precompilato. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### LE PRECOMPILATE

Dal 2026 il calendario delle scadenze per l'invio delle precompilate sarà così suddiviso:

- 30 aprile per le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti e assimilati;
- 20 maggio per le dichiarazioni dei titolari di redditi differenti.

## Omessa registrazione, sanzione fissa di 250 euro

### Imposta di registro

Scende a 150 euro per tardiva registrazione

**Angelo Busani**

Il Dlgs 81/2025 contiene novità anche in tema di sanzioni inerenti all'imposta di registro.

Si tratta della modifica dell'articolo 69 del Tuir (Dpr 131/1986) il quale sanziona:

1) l'omissione o il ritardo della

registrazione;

2) l'omissione o il ritardo della denuncia di eventi che danno luogo a maggiore imposta (ad esempio, la verifica di una condizione sospensiva).

Attualmente (dal 29 giugno 2024), sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- il 120% dell'imposta dovuta, nel caso dell'omissione;
- il 45% dell'imposta dovuta, se la registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni (articolo 4,

comma 1, lettera a), nn. 1)-2), Dlgs 87/2024).

Anteriormente, per l'omissione l'aliquota della sanzione era compresa tra il 120 e il 240% mentre per il ritardo era compresa tra il 60 e il 120%.

L'innovazione del decreto correttivo consiste nella previsione di una sanzione per il caso in cui si tratti di una fattispecie nella quale manchi una «imposta dovuta» (ad esempio, in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi

o agevolativi) e, quindi, una fattispecie in cui, in base alla normativa attualmente vigente, non sia possibile sanzionare, in via proporzionale, un comportamento suscettibile di pregiudicare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Il caso "classico" è quello delle operazioni di finanziamento per le quali sia esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (agli articoli 15 e

seguenti del Dpr 601/1973): si tratta, infatti, di atti che debbono essere registrati senza l'applicazione di alcuna tassazione, ciò che però non esonerava queste operazioni dall'obbligo di registrazione.

Ebbene, per questi casi, con il decreto correttivo si prevede l'introduzione di una sanzione in misura fissa di 250 euro per l'ipotesi di omessa registrazione e di 150 euro per l'ipotesi di tardiva registrazione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA